



Allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA, il co. 18 dell'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 riduce la soglia di compensazione orizzontale del credito Iva che passa da 10.000 euro a 5.000 euro.

L'Agenzia delle entrate con comunicato del 13 marzo 2012, che anticipa i contenuti di un provvedimento in fase di emanazione, prevede:

- Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila

euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione Iva o l'istanza da cui il credito emerge;

- Dal 01 aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva o dell'istanza da cui il credito emerge.